



COMUNE DI BRESCIA
Settore Arredo Urbano e Verde Pubblico
AMMINISTRAZIONE CIMITERI E TRASPORTI FUNEBRI
Via Milano, 17/b.

REGOLAMENTO SERVIZI CIMITERIALI

Approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 386/4234 P.G. in data
7.2.1990

REGOLAMENTO PER I SERVIZI CIMITERIALI

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Organizzazione del servizio.

TITOLO 2° - CIMITERI - SEPOLTURE

- Art. 3 - Inumazione - tumulazione - cremazione.
- Art. 4 - Reparti - ossario comune.
- Art. 5 - Camera mortuaria.
- Art. 6 - Ammissione al cimitero.
- Art. 7 - Ammissione nel reparto nati morti.
- Art. 8 - Facoltà di disporre delle salme.
- Art. 9 - Eliminazione di alcuni tipi di sepoltura.

TITOLO 3° - SEPOLTURE ORDINARIE E PRIVATE

- Art. 10 - Natura.
- Art. 11 - Durata delle concessioni.


Capo 1° - Loculi, tombe giardino e sepolture private - individuali

- Art. 12 - Loculi e tombe giardino individuali.
- Art. 13 - Loculi di famiglia e tombe giardino plurime.
- Art. 14 - Loculi ossario.
- Art. 15 - ~~Sepolture private individuali.~~
- Art. 16 - Oneri relativi alla sistemazione di tomba individuale.
- Art. 17 - Decadenza della concessione per loculi e tombe giardino individuali e sepolture private individuali.
- Art. 18 - Sistemazione delle salme a seguito della decadenza.
- Art. 19 - Rinuncia di loculo, tomba giardino o sepoltura privata individuale.

Capo 2° - Loculi provvisori

- Art. 20 - Deposito in loculi provvisori.
- Art. 21 - Sistemazione definitiva.

Capo 3° - Sepolture private non individuali



- Art. 22 - Natura.
- Art. 23 - Costruzione delle opere.
- Art. 24 - Doveri in ordine alla manutenzione.
- Art. 25 - Gruppo familiare.
- Art. 26 - Ammissione in sepolture private di famiglia e collettive.
- Art. 27 - Ricordi funebri.
- Art. 28 - Estumulazioni - Vincolo di perpetuità delle salme.
- Art. 29 - Trasmissione diritto d'uso.
- Art. 30 - Rinuncia.
- Art. 31 - Prova della trasmissione di diritti.
- Art. 32 - Decadenza.
- Art. 33 - Provvedimenti a seguito della decadenza.
- Art. 34 - Consensi di sepoltura per salme di estranei al gruppo familiare.

Capo 4^o - Epigrafi, lapidi e ricordi

- Art. 35 - Epigrafi e ricordi.
- Art. 36 - Lapidi e fotografie.
- Art. 37 - Cippi e tumuli.

TITOLO 4^o - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

- Art. 38 - Esumazione ed estumulazione ordinaria.
- Art. 39 - Esumazione nati morti.
- Art. 40 - Esumazione ed estumulazione straordinaria.
- Art. 41 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite od a pagamento.
- Art. 42 - Avvisi di scadenza.
- Art. 43 - Disponibilità dei materiali.

TITOLO 5^o - VIGILANZA E POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

- Art. 44 - Vigilanza e responsabilità.
- Art. 45 - Provvedimenti nell'interesse del servizio.
- Art. 46 - Orario.
- Art. 47 - Riti religiosi.
- Art. 48 - Circolazione veicoli.
- Art. 49 - Divieti.

TITOLO 6^o - IMPRESE E LAVORI RELATIVI

- Art. 50 - Ammissione imprese private.
- Art. 51 - Introduzione e deposito di materiali.
- Art. 52 - Orario di lavoro.

- 4
- Art. 53 - Sospensione dei lavori.
 - Art. 54 - Manutenzione, giardinaggio e ornamento sepolture.
 - Art. 55 - Giardinieri privati.

TITOLO 7^o - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

- Art. 56 - Soppressione del cimitero.
- Art. 57 - Ricorsi.
- Art. 58 - Decorrenza disposizioni per tumuli.
- Art. 59 - Sanzioni.
- Art. 60 - Abrogazione precedenti disposizioni.
- Art. 61 - Tariffe.
- Art. 62 - Atti a disposizione del pubblico.

5

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la gestione del cimitero Vantiniano e dei cimiteri suburbani.

Art. 2 - Organizzazione del servizio

I servizi cimiteriali fanno capo:

- al Settore arredo urbano e verde pubblico, per la parte organizzativa e gestionale, nonché per le incombenze del verde all'interno dei cimiteri;
- al Settore lavori pubblici per le attività di carattere edilizio e per le manutenzioni all'interno dei cimiteri.

L'organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale addetto ai cimiteri è determinato e disciplinato dal regolamento generale organico per il personale.

6

TITOLO 2° - CIMITERI - SEPOLTURE

Art. 3 - Inumazione, tumulazione, cremazione

E' vietato il seppellimento in luoghi diversi dal cimitero, salve le autorizzazioni previste dalla legge.

Ogni cimitero ha campi comuni di inumazione, distinti in campi per adulti e per bambini inferiori ai 10 anni e colombari destinati alla tumulazione.

La cremazione dei cadaveri deve essere autorizzata ed eseguita secondo quanto indicato nel regolamento di polizia mortuaria.


Ogni cadavere è sepolto in fossa o in loculi separati, salva l'eccezione di madre e figlio morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto.

Art. 4 - Reparti - ossario comuné

Nell'interno dei singoli cimiteri possono essere costituiti reparti destinati a persone professanti culto diverso da quello cattolico (cfr. art. 8), a comunità straniere, a nati morti. In ogni cimitero deve altresì essere istituito un ossario comune.

Art. 5 - Camera mortuaria

Ogni cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale sosta delle salme che non possono essere subito sepolte o delle salme esumate per esigenze varie, purchè per brevissimo tempo e semprechè il feretro sia in buone condizioni.



La camera mortuaria può essere adibita in casi particolari ad altri servizi, quali deposito di osservazione o sala autopsia.

Art. 6 - Ammissione al cimitero

Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a. i resti mortali delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b. i resti mortali delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c. i resti mortali delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura esistente in uno dei cimiteri del Comune;
- d. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. 21.10.1975, n. 803;

Nei cimiteri suburbani sono accolte, di norma, le salme delle persone decedute nei rispettivi territori. Il Sindaco può autorizzare deroghe compatibilmente con la disponibilità di aree e loculi.

Art. 7 - Ammissione nel reparto nati morti

Nel reparto nati morti, sono accolti i nati morti per i quali non deve essere compilato l'atto di nascita o i prodotti del concepimento a qualunque epoca della gestazione risalgano. In tale reparto sono pure sepolte le membra di cui all'art. 5 del regolamento di polizia mortuaria ed i resti anatomici consegnati dagli ospedali.

Art. 8 - Facoltà di disporre delle salme

Per la disposizione delle salme (e di parti di esse), per la sepoltura, l'esumazione o estumulazione, la traslazione, il collocamento di epigrafi, si fa riferimento alla volontà del defunto, comunque espressa.

In difetto, prevale nell'ordine la volontà del coniuge convivente, dei figli, dei genitori, degli eredi istituiti e degli altri parenti in ordine di grado.

Il coniuge passato a seconde nozze, decade da tale facoltà.

Art. 9 - Eliminazione di alcuni tipi di sepoltura.

Le norme in tema di sepolture private e di tombe giardino, riguardano quelle esistenti, non essendo prevista la destinazione di nuove aree per sepolture private e la costruzione di altre tombe giardino.

9

TITOLO 3° - SEPOLTURE ORDINARIE E PRIVATE

Art. 10 - Natura

Le sepolture ordinarie consistono:

- a. nell'inumazione in campi comuni;
- b. nella tumulazione:
 - in loculo individuale o loculi di famiglia;
 - in tombe giardino individuali o plurime;
 - in loculi ossario.

Le sepolture private consistono nella concessione di aree:

- a. per la costruzione di sepolture a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- b. per l'inumazione di famiglie o collettività.


Le concessioni per tumulazione in loculi e tombe giardino e per sepoltura privata sono date dal Sindaco e sono subordinate all'osservanza delle disposizioni relative ai singoli atti. La concessione può essere soggetta:

- a decadenza nei casi previsti dagli artt. 17, 23 e 32;
- a rinuncia come indicato negli artt. 19 e 30.

~~Art. 11 - Durata delle concessioni~~

La concessione di tumulazione in loculo individuale ha la durata di anni ~~quaranta~~, quella in loculi di famiglia e in tombe giardino di anni ~~novantatré~~ e quella in loculi ossario di anni ~~cinquanta~~ ⁴⁰.

Le concessioni decorrono dalla data dell'atto e sono rinnovabili.



Capo 1^ - Loculi, tombe giardino e sepolture private individuali

Art. 12 - Loculi e tombe giardino individuali

No!

I loculi e tombe giardino individuali vengono concessi di ~~avola~~ dopo il ~~decesso~~ della persona. Ove ne sussista la disponibilità la concessione può essere effettuata anche per salme di persone non aventi in vita residenza nel Comune o morte fuori del Comune.

La concessione ~~in vita~~ può essere fatta tenuto conto delle disponibilità. Si applica la maggiorazione di tariffa prevista nell'~~allegato~~. La concessione è vincolata alla salma indicata nell'atto e non può essere trasferita ad altri.

Art. 13 - Loculi di famiglia e tombe giardino plurime

Ai loculi di famiglia, che sono costituiti da una intera fila verticale di loculi, ed alle tombe giardino plurime si applicano, per quanto attiene il diritto d'uso, gli obblighi e facoltà dei titolari, le disposizioni previste per le sepolture private non individuali.

Art. 14 - Loculi ossario

I resti delle salme esumate o estumulate per decorso del periodo di inumazione o di concessione della sepoltura possono, a richiesta, essere raccolti e conservati in ~~loculi-ossario~~.

44

Ove la salma per la quale è stato richiesto il loculo-ossario non risulti decomposta, la concessione decade previo il rimborso di cui all'art. 19.

Art. 15 - Sepolture private individuali

~~La concessione per sepoltura privata individuale è colata alla salma indicata nell'atto e non può essere trasferita ad altri.~~

A detta concessione si applicano anche le norme contenute negli articoli 23, 24 e 27 - 1° comma.


Art. 16 - Oneri relativi alla sistemazione di tomba individuale

La concessione di un loculo o tomba giardino individuale consistente in opera incompleta impone al concessionario l'obbligo - pena la decadenza - di dare adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro due anni dal seppellimento.

Nell'atto di concessione devono essere indicate le norme tecniche cui attenersi: la sistemazione definitiva è approvata dal Sindaco.

Art. 17 - Decadenza della concessione per loculi e tombe giardino individuali e sepolture private individuali

La concessione di sepoltura individuale può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine quando la sepoltura:



- 12
- a. non risulta sistemata nel termine stabilito, come indicato nell'art. 16;
 - b. non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concessa;
 - c. risulti in stato di abbandono.

I provvedimenti sono adottati previa diffida notificata agli interessati direttamente, se reperibili, o con un avviso posto sulla tomba e pubblicato all'albo posto all'ingresso del cimitero.

Decorsi due anni dalla diffida il Sindaco può dichiarare la decadenza, disponendo il rimborso previsto dall'art. 19 nei casi sopra indicati alle lettere a) e b).

Art. 18 - Sistemazione delle salme a seguito della decadenza.

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla estumulazione delle salme con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture.

Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario comune, se invece non è completa, la salma viene inumata in un campo comune per il periodo occorrente, quindi i resti sono depositati nell'ossario comune.

Art. 19 - Rinuncia di loculo, tomba giardino o sepoltura privata individuale

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando questa non è stata occupata da salma, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasportata per una diversa sistemazione.

Nel caso di rinuncia il concessionario ha diritto al rimborso della somma versata per la concessione, dedotto un importo pari al 10% in ragione di anno e frazione di anno a decorrere dalla data della concessione.

CAPO 2 - LOCULI PROVVISORI

Art. 20 - Deposito in loculi provvisori

Nei loculi provvisori sono ammesse salme o resti mortali esumati che si intendono tumulare in sepolcro non individuale o in opere del Comune, non ancora disponibili, oppure che si intendono successivamente traslare, nonchè salme estumulate temporaneamente per la riparazione o la ricostruzione di opere.

La concessione del loculo provvisorio è della durata di un anno, prorogabile solo se la costruzione dell'opera per la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, sia in corso di ultimazione.


La concessione del loculo provvisorio è subordinata al versamento del corrispettivo stabilito in tariffa. Qualora non siano disponibili loculi provvisori, può essere autorizzata la tumulazione provvisoria anche in sepolture individuali o di famiglia, secondo le norme di cui all'art. 34, previo versamento del corrispettivo stabilito.

Art. 21 - Sistemazione definitiva

Sistemata definitivamente la salma, già collocata in loculo provvisorio, si procederà alla definizione delle spettanze economiche residue del Comune.

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefissato, non venga effettuata la sistemazione definitiva della salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, alla inumazione della salma in campo comune, o in loculo individuale in relazione a quanto disponibile per deposito di garanzia.

CAPO 3 - SEPOLTURE PRIVATE NON INDIVIDUALI



14
Art. 22 - Natura

La concessione di sepoltura privata non individuale può essere per una o più famiglie o per collettività.

Nell'atto di concessione sono indicate le norme tecniche relative all'opera da realizzarsi.

Art. 23 - Costruzione delle opere.

Ottenuta la disponibilità dell'area e conseguita la concessione di costruzione, il concessionario deve eseguire l'opera (cappella, edicola, monumento, ecc.) e presentare al Sindaco il certificato di conformità al progetto (rilasciato dal Settore gestione del territorio) entro due anni dalla concessione della sepoltura privata.

Il Sindaco può prorogare tale termine di un anno, e dichiarare decaduto il concessionario quando la costruzione non sia stata tempestivamente e correttamente compiuta; in tal caso restano acquisiti al Comune i tre decimi della tariffa, salvo il maggior costo del ripristino.

Art. 24 - Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario di sepoltura privata non individuale ed i suoi eredi, sono tenuti a provvedere ad una decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della tomba e delle opere relative, ad eseguire i restauri e le opere che il Comune riterrà indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvederà d'ufficio senza che ciò escluda la decadenza.

Il Sindaco può sospendere la tumulazione subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti per la sicurezza ed il decoro della sepoltura.

Ogni altra operazione relativa a sepoltura privata dovrà essere autorizzata dal Sindaco.

Art. 25 - Gruppo familiare

La concessione di sepoltura privata per famiglia si intende fatta ~~jure sanguinis~~ fra i discendenti in linea retta del primo concessionario salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario. Si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i loro coniugi.


Il concessionario per particolari motivi da valutarsi dal Comune può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti o ad estranei indicandoli nell'atto di concessione; può così anche disporre maggiori limitazioni.

Se più sono i titolari, per concessione o "jure sanguinis", questi, entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari. In difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.

Art. 26 - Ammissione in sepolture private di famiglia e collettive

Nella tomba di una sepoltura privata per famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove

*Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Art. 93
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100*



10

sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione.

Nelle sepolture private per collettività sono ammessi alla sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo. L'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione o inumazione.

Nessun atto inerente il diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

Il richiedente deve provare il suo diritto a rimuovere l'opposizione.

Salva l'assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero eccedente i loculi o posti autorizzati.

Art. 27. - Ricordi funebri

Nelle sepolture private non individuali il concessionario ha facoltà di manifestare - secondo gli usi - il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc.

In esse si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario comune, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

Art. 28 - Estumulazione - vincolo di perpetuità delle salme

Nelle sepolture private non individuali le salme possono essere estumulate, se occorre disporre del loculo per salme di altro avente diritto, quando siano decorsi almeno 50 anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in appositi loculi-ossari.

Il concessionario d'origine, nell'atto di concessione, può stabilire il vincolo di perpetuità per tutte o alcune salme cioè la integrale conservazione della salma nella tomba con divieto quindi di estumulazione. Il vincolo si trasferisce essenzialmente alla salma, mentre il loculo può eccezionalmente mutare, nella stessa tomba, per nuove opere o per diversa sistemazione della tomba.

Il diritto d'uso delle sepolture private non individuali è riservato alle persone di cui all'art. 26 fino a completamento della capienza del sepolcro.

Il vincolo di perpetuità può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati con detto vincolo.


Art. 29 - Trasmissione diritto d'uso

I diritti d'uso per le sepolture private di famiglia sono trasmissibili in linea retta per successione legittima, con esclusione dello jus hereditatis.

Con l'estinzione degli aventi diritto la parte di sepoltura inutilizzata torna a disposizione del Comune.

Ogni variazione nei diritti d'uso deve essere notificata dagli interessati al Comune, come indicato dall'art. 31.

Art. 30 - Rinuncia



18

Il concessionario di area per sepoltura privata non individuale nella quale non siano state eseguite opere, può rinunciare alla stessa a favore del Comune, ottenendo il rimborso dei nove decimi nei primi due anni e degli otto decimi successivamente, calcolati sulle tariffe in vigore all'atto della concessione.

Con modifica dell'atto di concessione può essere consentito di associare un congiunto fino al 4° grado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere e l'ultimazione nei termini di cui all'art. 23.

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, si applicano le disposizioni di cui al primo comma; il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi entro due mesi dalla rinuncia.

Il Sindaco può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta abbia in concessione dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 23.

Nel caso in cui non si sia verificata alcuna tumulazione nella tomba privata non individuale ed il concessionario non intenda più avvalersi della concessione, il Comune può ottenere la disponibilità della tomba previo rimborso di una somma determinata con le modalità di cui al primo comma e con l'aggiunta di un compenso per le opere eseguite secondo la valutazione del Settore arredo urbano e verde pubblico.

Qualora il Comune non intenda avvalersi di tale facoltà la concessione può essere rilasciata a terzi, indicati dall'originario concessionario col pagamento, a favore del Comune, del corrispettivo fissato dalle tariffe in vigore.

Art. 31 - Prova della trasmissione di diritti

La trasmissione del diritto d'uso delle tombe non individuali deve essere comprovata:

da atto notorio o attestazione giudiziale, da cui risultino le successioni per rami fino agli

attuali eredi e l'attestazione espressa che non esistono altri eredi;

da atto pubblico di rinuncia da produrre in copia autentica.

I documenti relativi sono conservati dal Comune e annotati nel fascicolo della sepoltura.

Art. 32 - Decadenza

La concessione di sepoltura privata non individuale per famiglia o collettività può essere dichiarata decaduta:


- per inadempienza ex art. 23;
- per soppressione del cimitero;
- per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto.

La decadenza, per qualunque titolo, è adottata con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati, se reperibili, per le osservazioni.

Art. 33 - Provvedimenti a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza per abbandono, la sepoltura privata non individuale può essere concessa a persona o collettività che assuma di provvedere alle opere occorrenti, di porre nell'ossario della sepoltura i resti delle salme, di conservarle, come consegnate, in perpetuo e di ricordare, anche in parte secondaria della tomba, - i nomi relativi.

Art. 34 - Consensi di sepoltura per salme di estranei al gruppo familiare.



20

Salvo disposizione contraria del primo concessionario, il titolare può consentire, in via provvisoria o definitiva, il seppellimento di persona estranea al gruppo familiare: il consenso è strettamente personale, non trasferibile e subordinato al pagamento al Comune del corrispettivo previsto in tariffa.

Capo 4^o - Epigrafi, lapidi e ricordi

Art. 35 - Epigrafi e ricordi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure ed i materiali approvati dal Sindaco in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Sono vietate, ad eccezione degli omaggi transitori, decorazioni facilmente deperibili.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto ed, eventualmente, brevi espressioni.

Sulla pietra di chiusura dei loculi è indicato il solo nome, cognome e le date di nascita e di morte.

Art. 36 - Lapidi e fotografie

Le lapidi sono eseguite utilizzando la pietra di chiusura del loculo, fornita dal Comune.

Se sostituite, dovranno essere rifatte dello stesso materiale e nella stessa forma.

Non sono ammessi più di due accessori, oltre la fotografia ed un simbolo religioso purchè di dimensioni proporzionate. In nessun modo, comunque, questi potranno formare corpo unico alla base della lapide.

Non sono ammesse riquadrature di contorno, incise, nè ribassamenti aventi delimitazioni non ortogonali.

Gli accessori dovranno essere in bronzo o in pietra e non avere altezza superiore ai cm. 20.

La banchina non dovrà sporgere più di 5 cm. dalla fascia dei loculi; la stessa non è ammessa nelle lapidi fermate con borchie.

La fotografia non potrà superare la dimensione di cm. 9 x 12. La fotografia sui lapidari di fascia non potrà superare le misure di cm. 10 x 15.

Non è concesso formare unica lapide su due o più loculi contigui, nè apporre accessori (vasi, fregi, ecc.) sulle testate in pietra di rivestimento delle divisioni tra due lapidi.

In caso di violazione di dette norme, previa diffida da parte del Sindaco, viene disposta la rimozione a' sensi dell'articolo 45.

Art. 37 - Cippi - tumuli


Ogni fossa dei campi comuni è contraddistinta da cippi uniformi, forniti e messi in opera dal Comune a seguito della inumazione; essi recano il numero progressivo, il cognome e nome, la data di morte.

E' in facoltà dei familiari collocare altri cippi e tumuli approvati dal Sindaco.

I cippi avranno altezza massima (misurata dal piano del campo) di cm. 115, larghezza di cm. 60 e spessore di cm. 8. La parte inferiore del cippo (zoccolo) avrà uno spessore massimo di cm. 22. La lastra in pietra orizzontale (tumulo) non potrà avere spessore inferiore a cm. 4 e dovrà appoggiare su contorni in pietra di cm. 20 x 10 in non più di quattro pezzi, accuratamente collegati fra di loro e alla lastra mediante adatte cambre a bloccaggio di calcestruzzo di cemento.

Il tumulo avrà le dimensioni di cm. 150 x 60, 90 x 60, 60 x 60

Per le sepolture dei bambini le dimensioni saranno così ridotte:



22

altezza del cippo	cm. 80
larghezza del cippo	cm. 40
spessore del cippo	cm. 10
tumulo	cm. 70

La forma dei cippi deve essere di assoluta semplicità, linee ortogonali, volume parallelepipedo, con esclusione di lavorazioni "a scoglio", prospettive e, per il Cimitero Vantiniano, di cimose a timpano e ad arco con colonnette di sostegno.

Gli accessori dovranno essere di bronzo o di pietra e non dovranno superare l'altezza di cm. 30; le fotografie non dovranno superare le dimensioni di cm. 9 x 12. Non è concesso di collocare un unico monumento su due o più sepolture contermini.

La posa in opera di cippi e tumuli sarà eseguita a cura del Comune a mezzo di ditta specializzata.

TITOLO 4° - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 38 - Esumazione ed estumulazione ordinaria

Le esumazioni ordinarie sono regolate, con l'osservanza dei termini stabiliti dalla legge, dal custode del cimitero sentito il Responsabile del Settore arredo urbano e verde pubblico.

Le salme indecomposte, nell'eventualità si possa rimuovere la sepoltura, sono trasferite in apposito campo o in campo comune in attività, così da non interrompere il turno di rotazione generale del campo.


Le estumulazioni allo scadere del periodo di concessione sono regolate sempre dal custode del cimitero sentito il Responsabile del Settore arredo urbano e verde pubblico e si effettuano con le modalità indicate dal "regolamento di polizia mortuaria".

Art. 39 - Esumazione nati morti

L'esumazione ordinaria dei nati morti può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

Art. 40 - Esumazione ed estumulazione straordinaria

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie vengono effettuate nei casi e con le modalità indicate dal "regolamento di polizia mortuaria", alla presenza del Responsabile del Servizio di igiene pubblica ed ambientale dell'U.S.L. e del custode del cimitero.



26

Art. 41 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture private, sono eseguite gratuitamente. Per quelle straordinarie è richiesto il pagamento del canone stabilito dalla tariffa.

Art. 42 - Avvisi di scadenza

La scadenza del periodo di inumazione nei campi comuni e delle concessioni per le tumulazioni non è comunicata con avvisi alle famiglie interessate. Sui campi e in prossimità dei loculi o tombe, almeno tre mesi prima della scadenza, sono collocati appositi avvisi. All'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi comuni per cui scade il periodo di inumazione e delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

I familiari che desiderano essere informati dell'esumazione o estumulazione per scadenza, devono comunicare il loro indirizzo al custode del cimitero.

Art. 43 - Disponibilità dei materiali

Scaduto il periodo di inumazione nei campi comuni o della concessione per le tumulazioni, i materiali ed i segni funerari (eccettuati i ritratti da ritirarsi dagli interessati entro un anno dalla loro rimozione), passano a disposizione del Comune.

La Direzione dei civici musei sceglie il materiale di interesse culturale da conservarsi a cura del Comune.

TITOLO 5^o - VIGILANZA E POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Art. 44 - Vigilanza e responsabilità

Il Comune vigila perchè all'interno di ogni cimitero non si verifichino situazioni pericolose per le persone o danni alle cose e non assume responsabilità derivanti da atti commessi nei cimiteri medesimi da estranei o dall'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico (scale per accedere ai loculi, ecc.).

Art. 45 - Provvedimenti nell'interesse del servizio

In ogni tempo il Sindaco, previa diffida o comunicazione agli interessati, se reperibili, può:

- disporre la revoca e la rimozione di sepolture sia ordinarie che private, concedendo altra sepoltura di pari grado e durata, a carico del Comune, quando ciò sia richiesto per servizi od opere di carattere generale;
- ordinare l'inumazione d'ufficio di salme tumulate, quando si verifichino moleste esalazioni o perdita di materie organiche, semprechè non sia possibile intervenire in modo diverso per normalizzare la situazione;
- disporre la demolizione o rimozione di opere, lapidi, ricordi, piante collocati in violazione alle norme del presente regolamento e all'autorizzazione data o perchè pericolanti o in stato di abbandono.

Art. 46 - Orario



96

Ogni cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

Nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Assunzione, l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.

Il preavviso di chiusura è dato a mezzo di campana, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta. I cimiteri suburbani osservano un turno settimanale di chiusura in giorno feriale secondo una tabella fissata dal Sindaco.

Art. 47 - Riti religiosi

Nell'interno di ogni cimitero si possono liberamente celebrare riti funebri di qualsiasi confessione religiosa.

Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate preventivamente.

Art. 48 - Circolazione veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli nell'interno del cimitero, salva deroga scritta concessa dal Sindaco per veicoli del Comune o di imprese addette ai lavori nel cimitero o di persone che non possono recarsi a piedi alla tomba visitata.

Art. 49 - Divieti



Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente con il carattere del luogo.

A tutto il personale addetto ai servizi cimiteriali è fatto divieto:

- di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata, nell'ambito del servizio, anche a titolo gratuito;
- di sollecitare o di accettare mance;
- di asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie.



28

TITOLO 6° - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 50 - Ammissione imprese private

Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori a loro scelta.
Alle imprese è vietato svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori.

Art. 51 - Introduzione e deposito di materiali

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti nel cimitero già lavorati.

Per i giorni festivi, l'impresa deve provvedere a che il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombero.

Art. 52 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro delle imprese private è fissato dal Responsabile del Settore arredo urbano e verde pubblico.

Art. 53 - Sospensione dei lavori

Dal 27 ottobre al 6 novembre è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali o anche di lapidi



individuali. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva espressa autorizzazione scritta del Responsabile del Settore arredo urbano e verde pubblico.

Art. 54 - Manutenzione, giardinaggio e ornamento sepolture

Alla posa in opera di cippi, tumuli e lapidi per sepolture ed inumazioni provvede direttamente il Comune dietro versamento del corrispettivo di cui in tariffa.

I privati, tuttavia, possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri i lavori di manutenzione delle sepolture di loro spettanza.

Gli addetti a tali lavori devono però essere autorizzati, come previsto dall'art. 55.

Art. 55 - Giardinieri privati

Chi intende prestare attività di giardiniere privato nell'interno del cimitero, deve inoltrare domanda al Sindaco.

L'accettazione della domanda viene comunicata, per conoscenza, al custode.

Il giardiniere non può esercitare l'attività nei giorni festivi e deve tenere un comportamento corretto evitando di importunare i visitatori con l'offerta di servizi.

In caso di comportamento scorretto, può essere disposto l'allontanamento.

Ogni giardiniere deve portare ben visibile in numero di identificazione.



TITOLO 7^ - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

Art. 56 - Soppressione del cimitero

In caso di soppressione del cimitero, ai concessionari di aree per sepolture private verrà concessa alle stesse condizioni un'area di pari superficie in altro cimitero.

I concessionari che non provvedessero alla nuova costruzione entro i termini fissati dall'art. 23 decadranno dal diritto.

Art. 57 - Ricorsi

Contro i provvedimenti adottati dal Sindaco in applicazione del presente regolamento, è ammesso ricorso alla Giunta Municipale, qualora non sia prevista diversa procedura.

Art. 58 - Decorrenza disposizioni per tumuli

Le disposizioni di cui all'art. 37 decorrono dal momento di utilizzo di nuovi riquadri.

Art. 59 - Sanzioni



Alla violazione delle norme contenute nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 60 - Abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento disciplina l'intera materia del servizio cimiteriale e pertanto si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari ad eccezione di quelle di carattere igienico-sanitario contenute nel regolamento comunale di igiene, non contemplate nel presente.

Art. 61 - Tariffe.

Le tariffe per i servizi cimiteriali, sono indicate nell'allegato A) al presente regolamento.

Art. 62 - Atti a disposizione del pubblico

Presso ogni cimitero in luogo visibile al pubblico sono tenuti, oltre agli atti stabiliti dalla legge:

- copia del presente regolamento;
- copia del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21.10.1975 n. 803;
- l'elenco dei campi comuni per cui scade nell'anno il periodo di inumazione;
- l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali è in corso la procedura di decadenza della concessione;
- il registro delle tombe.



CONCESSIONI CIMITERIALI1. TARIFFAa. CIMITERO VANTINIANO

- a/1 - Loculi di punta sia nei colombari sotterranei che nei colombari superiori (celle, ali):
- | | | | |
|---|------------------------|----|-----------|
| - | fila prima (dal basso) | L. | 1.500.000 |
| - | fila seconda | L. | 1.900.000 |
| - | fila terza | L. | 1.900.000 |
| - | fila quarta | L. | 1.500.000 |
| - | fila quinta | L. | 1.200.000 |
| - | fila sesta | L. | 1.100.000 |
| - | fila settima | L. | 800.000 |
| - | fila ottava | L. | 600.000 |
- a/2 - Loculi di punta abbinati ad ossari nei colombari sotterranei e nei colombari superiori (celle):
- | | | | |
|---|------------------------|----|-----------|
| - | fila prima (dal basso) | L. | 1.700.000 |
| - | fila seconda | L. | 2.000.000 |
| - | fila terza | L. | 2.000.000 |
| - | fila quarta | L. | 1.700.000 |
| - | fila quinta | L. | 1.300.000 |
| - | fila sesta | L. | 1.100.000 |
| - | fila settima | L. | 850.000 |
| - | fila ottava | L. | 600.000 |
- a/3 - Loculi di fascia nei colombari sotterranei e nei colombari superiori (celle, ali):
- | | | | |
|---|--------------|----|-----------|
| - | fila prima | L. | 2.200.000 |
| - | fila seconda | L. | 2.900.000 |
| - | fila terza | L. | 2.900.000 |
| - | fila quarta | L. | 2.200.000 |
| - | fila quinta | L. | 1.800.000 |
| - | fila sesta | L. | 1.300.000 |
- a/4 - Ossari semplici nei colombari sotterranei e nei colombari superiori (celle):
- | | | | |
|---|------------------------|----|---------|
| - | fila prima (dal basso) | L. | 300.000 |
| - | fila seconda | L. | 400.000 |
| - | fila terza | L. | 400.000 |

-	fila quarta	L.	300.000
-	fila quinta	L.	250.000
-	fila sesta	L.	200.000
-	fila settima	L.	180.000
-	fila ottava	L.	160.000
-	fila nona	L.	140.000
-	fila decima	L.	120.000
-	fila undicesima	L.	100.000
-	fila dodicesima	L.	90.000
-	fila tredicesima	L.	80.000

a/5 - Ossari doppi, distinti, multipli distinti con possibilità di collocare fino a tre cassette resti, sia nei colombari sotterranei che nei colombari superiori:

-	fila prima (dal basso)	L.	500.000
-	fila seconda	L.	600.000
-	fila terza	L.	600.000
-	fila quarta	L.	500.000
-	fila quinta	L.	400.000
-	fila sesta	L.	300.000
-	fila settima	L.	200.000
-	fila ottava	L.	160.000

a/6 - Loculi di punta doppi sia nei colombari sotterranei che nei colombari superiori (celle, ali):

-	fila prima (dal basso)	L.	2.600.000
-	fila seconda	L.	3.000.000
-	fila terza	L.	3.000.000
-	fila quarta	L.	2.600.000
-	fila quinta	L.	1.600.000
-	fila sesta	L.	1.400.000

a/7 - Loculi per neonati e bambini nei colombari sotterranei:

-	fila prima (dal basso)	L.	800.000
-	fila seconda	L.	1.100.000
-	fila terza	L.	1.100.000
-	fila quarta	L.	1.000.000
-	fila quinta	L.	800.000
-	fila sesta	L.	600.000
-	fila settima	L.	500.000
-	fila ottava	L.	400.000

a/8 - Loculi finti nei colombari sotterranei:

-	fila prima (dal basso)	L.	150.000
-	fila seconda	L.	200.000
-	fila terza	L.	200.000
-	fila quarta	L.	150.000
-	fila quinta	L.	100.000
-	fila sesta	L.	90.000



- a/9 - Tombe giardino plurime poste dietro il Pantheon:
L. 30.000.000
- a/10 - Aree per sepolture private (lungo la cinta di Via Industriale)
L. 40.000.000
- a/11 - Loculi di famiglia senza ossari L. 14.000.000
- a/12 - Loculi di famiglia con ossari L. 16.000.000
- a/13 - Loculi di famiglia nel cinerario I (12 posti) L. 60.000.000
- a/14 - Il prezzo di concessione di loculi o in sepolture individuali o in loculi di famiglia per tumulazione provvisoria, è pari alla metà del prezzo del loculo di punta di maggior valore esistente nel cimitero.

- a. La concessione in vita di loculi o tombe giardino individuali comporta un aumento della tariffa del
- b. La tumulazione in sepoltura privata non individuale, loculi di famiglia o tombe giardino plurime di persone non indicate nell'atto di concessione comporta il pagamento di una tariffa pari a quella più elevata prevista nel cimitero per la concessione di un loculo di punta, ridotta però del 50%.
- c. Nelle tariffe dei loculi è compresa l'opera di tumulazione, mentre è a carico dell'acquirente la spesa della lastra di marmo nella misura di L. 50.000 per ogni loculo di punta e di L. 150.000 per ogni loculo di fascia.
- d. Sui loculi finti è consentito apporre fotografia, nome e breve epigrafe a ricordo del defunto, sepolto fuori del Comune o i cui resti sono andati dispersi.

SERVIZI CIMITERIALI VARI

TARIFFE

1. Tumulazioni:

- a. in tombe giardino al Vantiniano e in sepoltura privata o loculi di famiglia, con camera sotterranea sia al Vantiniano che nei cimiteri suburbani:
 - in loculi (compresi quelli in cui vengono deposte tre cassette e più casset-tine di resti):

- in loculi ossari: L. 200.000

L. 100.000

- b. in tombe giardino nei cimiteri suburbani e sepolture private o loculi di famiglia sia di punta che di fascia nel cimitero Vantiniano e nei cimiteri suburbani:
 - in loculi (compresi quelli in cui vengono deposte tre o più casset-tine):

- in loculi ossari: L. 200.000

L. 100.000

2. Estumulazioni:

- a) da loculo

L. 300.000



- 36
- b. CIMITERI SUBURBANI
- b/1 - Loculi di punta:
i prezzi di cui sopra al punto a/1
- b/2 - Loculi di punta abbinati ad ossari:
i prezzi di cui sopra al punto a/2
- b/3 - Loculi di fascia:
i prezzi di cui sopra al punto a/3
- b/4 - Loculi ossari semplici:
i prezzi di cui sopra al punto a/4
- b/5 - Loculi ossari doppi, distinti, multipli -
multipli distinti, con possibilità di col-
locare fino a 3 cassetine di resti:
i prezzi di cui sopra al punto a/5
- b/6 - Loculi di punta doppi:
i prezzi di cui sopra al punto a/6
- b/7 - Loculi per bambini e neonati:
i prezzi di cui sopra al punto a/7
- b/8 - Loculi finti:
i prezzi di cui sopra al punto a/8
- b/9 - Tombe giardino plurime a quattro posti con
finitura in lastra di marmo, filetti:
L. 15.000.000
- b/10 - Tombe giardino plurime a due posti con fi-
nitura in lastra di marmo, filetti:
L. 10.000.000
- b/11 - Tombe giardino individuali (senza monumento)
di costruzione antecedente al 1980:
la tariffa è pari al doppio del prezzo del
loculo di punta di maggior valore esistente
nel cimitero stesso
- b/12 - Loculi di famiglia con ossari:
L. 16.000.000
- b/13 - Aree per sepolture private:
L. 30.000.000
- b/14 - Il prezzo di concessione di loculi o in se-
polture private o di famiglia per tumulazione
provvisoria è pari alla metà del prezzo del
loculo di punta di maggior valore esistente
nel cimitero stesso.
2. DISPOSIZIONI COMUNI



- | | | |
|-----|---|------------|
| b) | da ossario | L. 100.000 |
| 3. | <u>Esumazioni straordinarie:</u> | |
| a) | adulti | L. 300.000 |
| b) | bambini | L. 150.000 |
| 4. | Posa cippo sui campi di inumazione | L. 80.000 |
| 5. | Posa tumulo in marmo (90x60) | L. 40.000 |
| 6. | Posa contorni per giardinetti (60x60) | L. 30.000 |
| 7. | Posa cippo e tumulo con piastra copritomba
60x150 in due pezzi | L. 120.000 |
| 8. | Posa contorni per giardinetti 60x90 | L. 30.000 |
| 9. | Posa contorni per giardinetti 60x150 | L. 40.000 |
| 10. | Posa cippo e copritomba per bambini | L. 40.000 |
| 11. | Posa ricordo marmoreo | L. 10.000 |
| 12. | Rimozione e posa lapidi: | |
| a) | sui loculi di punta | L. 40.000 |
| b) | sui loculi di fascia | L. 60.000 |
| c) | sugli ossari di qualsiasi tipo | L. 20.000 |
| 13. | Cassettina per resti mortali | L. 40.000 |
| 14. | Sosta in camera ardente | L. 30.000 |
| 15. | Sosta in camera ardente, superiore a tre giorni e
per ogni giorno successivo | L. 20.000 |
| 16. | Taglio zinco | L. 50.000 |
| 17. | Per opere o servizi non previsti in tabella, la
tariffa sarà stabilita dal Settore arredo urbano e
verde pubblico, sentito il Settore lavori pubbli-
ci. | |

